

CONTRATTO

Fornitura ed assistenza all'installazione di boe oceanografiche per la misura automatica di parametri meteo marini con sistema di controllo e gestione e trasmissione dati da remoto

L'anno addì del mese di

TRA

La Stazione Zoologica Anton Dohrn con sede legale in Napoli alla

XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX con sede in **XXXXXXXXXX** alla Via **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XXX**, codice fiscale n.**XXXXXXXXXXXXXX**, in persona dinella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di seguito denominata anche committente

E

XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX con sede in **XXXXXXXXXX** alla Via **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XXX**, partita IVA n.**XXXXXXXXXXXXXX**, iscritta presso la C.C.I.A.A. di **XXXXXXXX** — Ufficio Registro delle Imprese - al n.**XXXXXXXX R.E.A.** n. **XXXXXXXX**, in persona del Sig. **XXXXXXXXXX** nella sua qualità di legale rappresentante della Società domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa **XXXXXXXXXXXXXX** di seguito denominata anche Società e/o fornitore

PREMESSO

- che la Stazione Zoologica A. Dohrn, nell'ambito del progetto....., con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — V Serie Speciale n. del....., e sui siti ha indetto una procedura aperta per affidare in appalto la fornitura e l'assistenza all'installazione di boe oceanografiche per la misura automatica di parametri meteo marini con sistema di controllo remoto e gestione e trasmissione dati da remoto – CIG ;
- che le caratteristiche tecniche e funzionali delle boe oceanografiche oggetto del lotto n..... della procedura aperta sono descritte nel capitolato tecnico posto a base di gara;
- che le predette caratteristiche unitamente alle modalità, ai tempi ed ogni altra circostanza connessa con l'espletamento della fornitura sono note ai concorrenti nella cui disponibilità è stato posto il Capitolato, lo schema del presente contratto di appalto e relativi allegati;
- che la Società ha partecipato alla gara ed ha presentato una offerta tecnica ed economica per il Lotto ed il Lotto (eventualmente anche un solo lotto);
- che, all'esito dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, la commissione nominata dalla Stazione Zoologica ha dichiarato la Società aggiudicataria provvisoria della gara,

relativamente al Lotto n. - avente ad oggetto la fornitura e l'assistenza all'installazione di n..... boe....., - offerta che si allega al presente contratto, del quale costituisce parte integrante (Allegato);

- che con provvedimento del , la Stazione Zoologica A. Dohrn ha approvato le conclusioni cui è pervenuta la commissione di gara ed ha disposto l'aggiudicazione definitiva della gara alla predetta società

- che l'intervenuta aggiudicazione definitiva è stata resa nota agli altri partecipanti alla gara con mail del

- che accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, dei requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti per la partecipazione alla gara, nonché quelli di cui alla legislazione antimafia, si addivene alla stipula del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) - VALORE DELLA PREMessa, DEL CAPITOLATO TECNICO E DELL'OFFERTA TECNICA-ECONOMICA DEL CONCORRENTE, DEL DUVRI

La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ugualmente, anche se non sono materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno valore contrattuale, il Capitolato tecnico relativo al Lotto n. e (eventuale al Lotto) e relativi allegati, l'offerta tecnico-economica presentata dal concorrente in gara,.

Le parti si danno atto che in caso di discordanza tra i predetti documenti prevarrà la previsione più favorevole per la Stazione Zoologica.

ART. 2) - OGGETTO MODALITA' DELLA FORNITURA E DELL'ASSISTENZA ALL'INSTALLAZIONE

Il fornitore si obbliga a realizzare ed a consegnare in località , località meglio individuata nell'allegato, n. boe oceanografiche per la misura automatica dei parametri meteo marini con sistema di controllo, gestione e trasmissione dati da remoto conformi a quanto previsto dal Capitolato Speciale – parte tecnica e dall'offerta tecnica presentata dal concorrente all'atto della partecipazione alla gara per il Lotto , Capitolato Speciale ed offerta che, sebbene materialmente non allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante dello stesso.

Le boe dovranno essere, all'atto della consegna, assemblate e complete di ogni elemento e pronte per l'installazione.

L'installazione sarà curata da impresa di fiducia dell'ente al quale sono destinate le boe, che opererà attenendosi alle indicazioni del fornitore.

Il fornitore, in forza del presente contratto, è tenuto a garantire la presenza in loco, di propri tecnici, per l'intero periodo dell'installazione, al fine di fornire ogni indicazione e tutta l'assistenza necessaria all'Impresa di fiducia dell'ente affinché la boa possa essere installata a perfetta regola d'arte.

Il fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, garantisce la regolare installazione della/e boa/e ed accetta che il collaudo della/e stessa/e avvenga successivamente all'installazione. Sin da ora rinuncia ad opporre al committente ed all'ente destinatario della/e boa/e, a giustificazione di eventuali vizi e difetti della boa/e, errori e/o carenze nel procedimento di installazione e ciò in quanto il fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, ha assunto l'obbligo di garantire al fornitore ed all'ente destinatario che la/e boa/e, grazie all'assistenza ed alle indicazioni che esso fornitore fornirà alla ditta installatrice, sarà installata a perfetta regola d'arte.

ART. 3) – TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA

La boa dovrà pervenire nella località indicata al precedente articolo 2, assemblata e completa di tutti gli elementi, a cura, spese e rischio del fornitore, entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna che sarà redatto dal responsabile del procedimento e/o dal Direttore del contratto su indicazione di quest'ultimo entro giorni dalla stipula del presente contratto (ovvero, nel caso di consegna anticipata in via di urgenza, entro giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del predetto verbale sottoscritto il).

Il fornitore resterà custode della/e boa/e ed assume tutti i conseguenti costi, oneri e responsabilità sino al completamento dell'installazione della stessa.

ART. 4) – OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI DARE COMUNICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Il fornitore dovrà comunicare, a mezzo mail, all'indirizzo....., con un anticipo di giorni, al responsabile del procedimento ed al direttore del contratto, la data e l'ora in cui le boe saranno trasportate nella località e ciò al fine di consentire al committente di procedere alle necessarie constatazioni. Il fornitore dovrà inoltre comunicare, sempre a mezzo mail all'indirizzo con un anticipo di, la data e l'ora in cui sarà dato avvio alle operazioni di assistenza all'installazione e, terminate tali operazioni, dovrà comunicare l'avvenuta ultimazione delle stesse.

ART. 5) VERBALE DI AVVENUTO TRASPORTO E VERBALE DI ULTIMAZIONE

Entro giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 4) il responsabile del procedimento e/o su incarico di quest'ultimo il direttore del contratto, provvederà alla redazione del verbale di constatazione dell'avvenuto trasporto della/e boa/e.

Nel verbale di constatazione sarà dato atto dello stato in cui si trova la/e boa/e e delle prove e verifiche compiute prima della installazione.

Il predetto verbale di constatazione non potrà essere inteso quale accettazione della fornitura essendo l'accettazione della fornitura subordinata all'approvazione, da parte del committente, del certificato di collaudo.

ART. 6) – VERIFICHE IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO ALL'ULTIMAZIONE

La/e boa/e saranno sottoposte a verifiche in corso d'opera, all'ultimazione delle stesse, all'avvenuto trasporto nei siti di destinazione.

La/e boa/e saranno collaudate successivamente alla installazione.

Le operazioni di verifica e quelle di collaudo saranno demandate dalla Stazione Zoologica a tecnici di propria fiducia i quali potranno, a loro discrezione, accedere e procedere a verifiche anche presso lo stabilimento di produzione/assemblamento delle boe.

Il collaudo finale sarà effettuato, come precisato, successivamente all'ultimazione delle operazioni di installazione entro giorni dalla redazione del verbale di constatazione dell'avvenuta installazione. Il certificato di collaudo sarà trasmesso alla Stazione Zoologica che si riserva di approvarlo nei successivi giorni. L'approvazione del certificato di collaudo equivale ad accettazione della fornitura.

ART. 7) – GARANZIE – ASSISTENZA – CORSI DI FORMAZIONE

Il fornitore è tenuto a garantire il regolare funzionamento delle boe meteo marine oggetto della presente fornitura per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo. In tale periodo il fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese, senza oneri e costi aggiuntivi per la Stazione Zoologica, a sostituire tutti gli elementi che dovessero risultare guasti e/o non funzionanti.

In aggiunta all'obbligazione di garanzia di cui innanzi il fornitore è tenuto a prestare assistenza, entro il medesimo periodo di 12 mesi, coadiuvando la Stazione Zoologica. Rientra nell'ambito dell'attività di assistenza:

a) l'istituzione di un corso di formazione del personale che sarà preposto alla gestione della Boa.

Il corso di formazione dovrà avere una durata sufficiente per fornire al personale preposto tutte le indicazioni ed istruzioni necessarie e non potrà, comunque, avere una durata inferiore a 2 (due) giorni;

b) fornire chiarimenti ed indicazioni tramite mail e/o a mezzo telefono e/o a mezzo l'invio di

personale specializzato.

Tutti i costi che il fornitore dovrà sostenere per interventi di garanzia ed assistenza, incluso tra questi i corsi di formazione, sono compresi e remunerati nel corrispettivo di appalto.

ART. 8) – PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che i termini di cui all'articolo 3 sono improrogabili e che eventuali ritardi nell'installazione delle boe rispetto al termine di giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna, determinerebbero gravissime conseguenze a carico della Stazione Zoologica, conseguenze che possono anche comportare la riduzione e/o la revoca del finanziamento.

In caso di ritardo, rispetto al termine complessivo fissato per la fornitura ed installazione delle boe di cui al presente contratto, al fornitore saranno applicate penali in misura pari al% del corrispettivo di appalto per ogni giorno di ritardo, con il limite massimo del 10%, salvo il diritto del committente di conseguire il risarcimento del maggior danno che esso committente dovesse subire a causa di tale ritardo e di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.-.

ART. 9) – REALIZZAZIONE DELLE BOE

Il fornitore si obbliga a realizzare le boe oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata da esso concorrente. Dichiara che le boe saranno realizzate ed assemblate nello stabilimento ubicato in e conferma che tutti gli elementi che concorreranno a costituire ciascuna boa sono elementi prodotti da stabilimenti ubicati in territori

Contestualmente alla firma del presente contratto il fornitore consegna alla Stazione Zoologica un elenco nel quale sono indicati tutti i componenti delle boe, il nominativo del produttore e la rispettiva località di fabbricazione.

La Stazione Zoologica si riserva al riguardo ogni verifica.

ART. 10 – CUSTODIA E MANUTENZIONE

Il fornitore assume a proprio carico, sino all'approvazione del collaudo, la custodia e la manutenzione, nonché tutte le responsabilità civili e penali connesse con la custodia delle boe e si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Zoologica da qualsivoglia onere e/o responsabilità.

ART. 11 – PERSONALE

Il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara e garantisce che il personale che sarà impiegato per la realizzazione, il trasporto e l'assistenza all'installazione delle boe sarà in possesso dell'esperienza e della competenza necessaria per eseguire le attività ad esso demandate e

che sarà personale regolarmente assunto ed inquadrato.

Il fornitore si obbliga a retribuire il personale impiegato nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e si obbliga a dare dimostrazione alla Società committente dell'adempimento degli obblighi di cui innanzi, nonché del puntuale adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali.

Il fornitore è tenuto a verificare se il personale preposto alla installazione delle boe è in possesso dell'esperienza e competenza necessaria.

ART. 12) - RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Il fornitore si obbliga ad adottare ed osservare nella produzione e trasporto della/e boa/e ed a far osservare nella installazione tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e comunque ad adottare ogni cautela atta a garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati.

Si obbliga ad adottare procedure e ad espletare servizi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le procedure che saranno adottate dall'appaltatore dovranno rispettare quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di tutela ambientale.

Il fornitore sarà unico ed esclusivo responsabile delle scelte operate e di eventuali conseguenze negative e dichiara di voler assumere, come assume, a proprio carico l'esclusiva responsabilità delle scelte operate e di qualunque conseguenza negativa.

La mancata adozione e/o il mancato aggiornamento e/o il mancato rispetto delle procedure di cui innanzi costituirà grave inadempimento contrattuale tale da determinare, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la risoluzione del contratto di appalto con ogni conseguenza a carico dell'appaltatore.

ART. 13) CORRISPETTIVO

Al fornitore, per lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate, sarà riconosciuto il corrispettivo a corpo, fisso ed invariabile ed omnia comprensivo di € determinato applicando al corrispettivo a base di gara il ribasso del offerto dal concorrente.

Il corrispettivo di appalto non sarà soggetto ad I.V.A. ai sensi DPR 633 del 26.10.1972 – art. 72, comma 3 nella misura dell'85%. Pertanto, la base imponibile sarà il 15% del corrispettivo.

All'atto della partecipazione alla gara il fornitore ha quantificato gli oneri di sicurezza interni che trovano remunerazione nel corrispettivo di appalto nella misura innanzi determinata.

Il predetto corrispettivo di € comprende e compensa tutti i costi diretti ed indiretti, nessuno escluso, che il fornitore dovrà sostenere per far conseguire alla Stazione Zoologica il risultato promesso con la sottoscrizione del presente contratto che consiste nella fornitura ed installazione a perfetta regola d'arte di boe oceanografiche per la misura automatica dei

parametri meteo marini con sistema di controllo e gestione e trasmissione dati da remoto conformi a quanto previsto dal Capitolato Speciale – parte tecnica e dall’offerta tecnica del concorrente, perfettamente funzionanti ed idonee.

A titolo esemplificativo, saranno a carico del fornitore, il costo di tutti gli elementi che costituiscono le boe, il costo del lavoro, ogni costo da sostenere per la realizzazione/assemblamento, trasporto, assistenza alla installazione, attivazione delle boe e quindi, tra questi, anche il costo dei mezzi, macchinari, attrezzature, materiali di consumo, costi ed oneri per la gestione delle scorte, del loro immagazzinamento e del loro riordino, il costo dei permessi per il personale, mezzi, il costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti propri dell'appaltatore, il costo del trasporto delle boe sino alla località prevista per l’installazione, il costo dei tecnici preposti dall’assistenza comprensivo del costo del trasferimento, vitto ed alloggio etc.-.

Il fornitore dà atto che nel determinare il corrispettivo ha tenuto conto di tutti gli oneri ed i costi che esso fornitore dovrà sostenere per eseguire la prestazione a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle previsioni di cui al presente contratto.

ART. 14) — ESCLUSIONE DELLA REVISIONE PREZZI

In considerazione della breve durata del contratto il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo essendo stata la relativa alea assunta dalla Società appaltatrice per l’intera durata del contratto, e ciò anche in deroga all'articolo 1664 c.c.

ART. 15) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La committente, tramite il responsabile del procedimento ovvero il direttore del contratto, verificherà, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, il regolare espletamento della fornitura ed installazione da parte del fornitore. Analogo potere di verifica è consentito, anche in corso d’opera al/ai collaudatori.

Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche, dovessero essere accertate difformità nell’espletamento rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile del procedimento e/o per esso il direttore dell’esecuzione, contesterà, per iscritto, al fornitore l’irregolarità e/o inadempimento riscontrato e lo inviterà a fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.

Nel caso in cui le giustificazioni non dovessero essere ritenute idonee la committente, su proposta del responsabile del procedimento, dichiarerà risolto il contratto di fornitore.

ART. 16) — PAGAMENTI — OBBLIGHI TRACCIABILITA' — DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

Il corrispettivo a corpo spettante al fornitore, nella misura stabilita al precedente articolo), sarà

pagato al fornitore con le seguenti modalità: entro 30 giorni dal certificato di collaudo positivo.

Ogni pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, previo accertamento, attraverso l'esame del DURC, della regolarità contributiva del fornitore ed esame della documentazione attestante il regolare pagamento degli stipendi e salari spettanti al personale impiegato.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il fornitore prende atto del seguente codice identificativo di gara:

ART. 17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il fornitore da atto che la Stazione Zoologica ha designato, quale responsabile del procedimento, ed il sig....., Direttore del contratto. Eventuali sostituzioni e/o nuove nomine saranno comunicate dalla Stazione Zoologica per iscritto.

ART. 18) – DIVIETO DI CESSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto. Viene equiparata alla cessione del presente contratto la cessione e/o il conferimento dell'azienda e/o del ramo di azienda al quale inerisce il presente contratto. La violazione di tale divieto configurerà grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza ai sensi dell'articolo 1456 c.c. -

ART. 19) – DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI

I crediti rinvenienti dal presente contratto non potranno essere ceduti dal fornitore al di fuori delle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e relativo regolamento.

ART. 20) - CAUZIONE

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il fornitore consegna alla Stazione Zoologica, fideiussione rilasciata da, conforme a quanto previsto dall'articolo 113 del D.lgs. 163/2006, di importo di € a garanzia della buona esecuzione del servizio e del puntuale adempimento, da parte del fornitore, di tutti gli obblighi scaturenti dal rapporto contrattuale e del risarcimento dei danni derivanti alla Stazione Zoologica a causa dell'inadempimento dell'inesatto adempimento.

La predetta fideiussione sarà svincolata dalla stazione zoologica entro giorni

dall'approvazione del certificato di collaudo.

ART. 21) - ASSICURAZIONI

Il fornitore si obbliga a tenere in vita per l'intera durata del contratto sino all'approvazione del certificato di collaudo le seguenti polizze assicurative a garanzia della responsabilità civile e di danneggiamenti, furti e/o incendi e/o manomissioni che possano verificarsi sino all'approvazione del collaudo. (.....) Contestualmente alla firma del presente contratto, il fornitore consegna alla Stazione Zoologica copia delle predette polizze assicurative.

ART. 22) — TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatrice con la sottoscrizione del presente Contratto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente Contratto.

Nell'espletamento dell'attività, il fornitore potrà venire a conoscenza di dati/informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.Igs, n.196/2003 sul trattamento dei dati personali, è in capo alla Stazione Zoologica In tal caso dovrà "trattare" i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa M. 196/2003 ed in particolar modo della parte relativa alle misure di sicurezza. E' fatto pertanto assoluto divieto di divulgare a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con la Stazione Zoologica ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni "trattamento" nei rispetto dei diritti dell'interessato e quindi permettere a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica o la modifica dei dati.

ART. 23) ELEZIONI DI DOMICILIO-VARIAZIONI

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio ciascuna presso la propria sede legale, ove dovranno essere notificati tutti gli atti attinenti l'attività di cui al contratto.

Ciascuna eventuale variazione di sede dovrà tempestivamente essere comunicata dall'una all'altra parte esclusivamente a mezzo lettera raccomandata r.r.

ART. 24) — REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione. Le spese di registrazione e consequenziali saranno a totale carico del fornitore nella misura stabilita dalla legge.

ART. 25) — DOMICILIO ELETTO

Agli effetti del presente atto le parti eleggono domicilio ciascuna presso la propria sede legale, ove dovranno essere notificati tutti gli atti attinenti l'attività di cui a contratto.

Ciascuna eventuale variazione di sede dovrà tempestivamente essere comunicata dall'una all'altra parte esclusivamente a mezzo lettera raccomandata r.r.

ART. 26) — FORO COMPETENTE

Eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva ed in deroga a qualunque altro Foro competente, al Tribunale di Napoli.

..... FIRME

Ai sensi dell'articolo 1341 c.c. la sottoscritta Impresa dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole dando atto che il contenuto dello stesso è stato valutato e pattuito.